



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali
Liquidazione Controllata N. 83 / 2022 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
Dr. ANDREA BALBA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

PIER LUIGI PASINO CF PSNPLG81D14A182M

Assistito dall'avv. PAOLO AMISANO

Rilevato che la parte:

PIER LUIGI PASINO, c.f. CFPSNPLG81D14A182M

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;



Rilevato quanto segue per quanto concerne gli specifici contenuti informativi e deduttivi del ricorso introduttivo:

Il debitore ricorrente sig. Pier Luigi PASINO ha ricoperto la qualifica di socio accomandatario della Società Ofitalia Sas di Pasino Piero e C. fino al 2015.

Attualmente il ricorrente svolge l'attività di attore, non è titolare di alcuna partiva Iva né risulta ricoprire cariche in società alcuna, non lavora regolarmente e non ha un contratto rapporto dipendente continuativo. Partecipa settimanalmente a casting/provini e se scelto per ricoprire un ruolo sottoscrive un contratto di lavoro a tempo determinato come lavoratore dipendente.

Il contratto termina una volta concluso il servizio, per questo motivo nell'intero anno può sottoscrivere anche tra i 20/30 contratti a tempo determinato, con busta paga e CU.

Il totale delle entrate annuali, derivanti da lavoro dipendente, per l'anno 2022 è stato di euro 14.648,84.

Le ragioni del sovraindebitamento nascono dal debito accumulato dalla società di famiglia: riferisce il PASINO (e lo conferma l'OCC) che nonostante il ricorrente abbia ricoperto la carica di socio accomandatario, tra il 13 gennaio 2009 ed il 20 gennaio 2015, in Ofitalia Sas di Pasino Piero e C., questa era una mera carica formale poiché tutta l'attività d'impresa era svolta dal padre Sig. Pietro Pasino. Il ricorrente espone di non aver avuto alcun potere contrattuale e di scelta afferente l'attività d'impresa e si affidava alle assicurazioni del padre circa la solidità dell'azienda; solo quando messo a conoscenza della reale situazione debitoria in versava la stessa, cede le quote e cessa ogni ruolo nell'ambito della società.

Il ruolo di accomandatario e la carica di amministratore del Sig. Pasino venne poi ricoperta dal padre, prima accomandatario di fatto, sino alla morte dello stesso in data 17.3.22.

Alla morte del padre gli eredi rinunciarono formalmente all'eredità, non preoccupandosi, però, di effettuare le opportune segnalazioni alla Camera di Commercio presso la quale la società risulta ancora iscritta come società in accomandita semplice, nonostante di fatto possa essere considerata società individuale facente capo al defunto Pietro Pasino.

La consistenza del debito accumulato, non estinguibile con le risorse disponibili (sovraindebitamento) è di euro 346.681,26 di cui:

debiti in prededuzione ed in privilegio ex art 2751 bis co. 2 pari ad euro 6.393,20;

debiti privilegiati pari ad euro 220.191,28;

debiti chirografari per importo complessivo di euro 119.815,98 per un totale di euro 346.681,26 a cui devono aggiungersi euro 136.000,00 derivanti da fidejussione prestata a favore di Intesa San Paolo e Banca D'Alba a garanzia della società Ofitalia sas.

Dal punto di vista soggettivo, il Sig. Pasino Pier Luigi è persona fisica, "debitore civile", non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e ad altre procedure concorsuali indicate nel Codice della Crisi, per cui legittimamente può chiedere accesso alla liquidazione controllata del sovraindebitamento ex art 268 e ss CCI.

Sotto il punto di vista oggettivo il ricorrente è da ritenersi sovraindebitato, non essendo il suo patrimonio personale sufficiente a soddisfare gli obblighi nascenti dai debiti attualmente a lui facenti capo riferibili al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la posizione di socio accomandatario della Società.

Infatti, il Pasino non risulta proprietario di beni immobili e quello in cui risiede è da lui occupato in forza di un contratto di locazione decorrente dal 1.9.21 per la durata di 3 anni al canone annuale di euro 7.500,00 (625 euro mensili); i beni presenti nell'immobile sono di scarso valore, né risulta proprietario di altri beni mobili registrati.

Circa le disponibilità liquide, il debitore rappresenta i seguenti attivi messi a disposizione della procedura : un libretto con Poste Italiane con saldo residuo al 2.11.22 di euro 2,90, una Postepay Evolution con saldo residuo al 2.11.22 di euro 76,25 ed un Conto Corrente con Banca Intesa il cui saldo al 21.12.22 è pari a 6.729,51 euro.

L'ulteriore somma messa a disposizione della procedura in via immediata è di euro 2.400,96, dovendo destinarsi euro 2.190,00 all'ufficio stampa come spese di produzione del reddito per la partecipazione ai provini e dovendo il ricorrente trattenere una somma di euro 2.000,00 per le spese di mantenimento proprie e della famiglia.

Inoltre, il Pasino metterà a disposizione della procedura un importo mensile di euro 250,00 per la durata di 36 mesi a partire da gennaio 2023 (complessivi 9.000,00 euro) a titolo di acconto da versare su c/c della procedura; alla fine di ciascun anno sarà effettuato un conteggio di conguaglio al netto dell'importo di 3.000,00 euro che verrà trattenuto annualmente dal ricorrente per far fronte alle spese per vivere.

Il Pasino si impegna comunque a versare a conguaglio un ulteriore minimo di euro 2.000,00 annui (per un complessivo di euro 6.000,000) specificando che qualora il conguaglio fosse negativo rinuncerà ad ottenere la restituzione dell'eccedenza pagata e che qualora la somma di conguaglio fosse inferiore ad euro 2.000,00 annui la sorella Pasino Cristina garantirà il versamento di tale importo.

Inoltre, il cognato del ricorrente, Sig. Tita Mauro, mette a disposizione della procedura ulteriori 2.000,00 euro da utilizzarsi per il pagamento di parte degli oneri in prededuzione.

Sarà disponibile per la liquidazione, nel triennio, un totale attivo di euro 19.480,11 a fronte di un passivo di euro 346.681,26, oltre i 136.000,00 euro derivanti da fideiussione, mentre resteranno nella disponibilità del debitore le



somme necessarie per il mantenimento di sé e della famiglia calcolate in euro 2.352,00 mensili (27.900,00 annuali) e le spese di produzione del reddito da lavoro del Sig. Pasino per calcolate in euro 1.154,17 (13.850,00 annuali).

Alla luce di quanto sopra esposto, il piano di liquidazione, della durata di tre anni, prevede: il pagamento integrale dei debiti in prededuzione ed in privilegio ex art 2751 bis co. 2 c.c. da soddisfare in parte con la somma di euro 2.000,00 apportata dal cognato del Pasino ed in parte con i versamenti mensili ed i conguagli di fine anno da versarsi sul c/c della procedura; il pagamento parziale dei creditori privilegiati nel rispetto dei diversi gradi di prelazione con eventuali ed ulteriori disponibilità residue che saranno messi a disposizione dal Pasino al netto dei pagamenti degli oneri in prededuzione e privilegio ex art 2751 bis co. 2 c.c.; nessun pagamento per i creditori chirografari.

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Rilevato che la difesa del ricorrente, e l'OCC, hanno fornito convincenti risposte alle richieste di chiarimenti formulate dallo scrivente in relazione ad alcune criticità della domanda (vedi: provvedimento GD 10.1.23; nota OCC 25.1.23; nota avv. Amisano 26.1.23), consentendo di superare le stesse per effetto delle integrazioni proposte;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PIER LUIGI PASINO, CF. PSNPLG81D14A182M

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA a liquidatore la dr.ssa ELISA PAPANDREA;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata



all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 2325,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), e 27.900 annui, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; e le somme indicate nel ricorso introduttivo;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito internet del Tribunale di Genova** e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il



